

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"TEATRO MAGICO" APS

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del "Codice del Terzo Settore" (di seguito CTS), D.Lgs del 3 Luglio 2017 n. 117 (e successive modificazioni) l'Associazione "**TEATRO MAGICO**" (d'ora innanzi "Associazione"), Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS), Ente del Terzo Settore (di seguito ETS). L'Associazione è regolata anche dalle disposizioni del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto quale parte integrante dell'atto costitutivo al quale viene allegato, dal CTS (e successive modificazioni) e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

La **sede legale** è stabilita a **MILANO** in Via Francesco Cucchi nr. 3 - 20133 (MI) presso l'indirizzo di residenza del Sig. Diego Petrella (Socio Fondatore). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata fino al **31 dicembre 2053**.

Art. 2) Scopi, finalità e attività istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro, si prefigge lo scopo di promuovere la cultura musicale per migliorare la qualità della vita, con particolare riferimento alla musica classica e all'educazione dei giovani, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. Intende

svolgere attività solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) **interventi e servizi sociali**, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**;

c) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) **formazione universitaria e post-universitaria**;

e) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;

f) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della

dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, e al contrasto della povertà educativa;

i) **servizi strumentali ad ETS** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da ETS;

l) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività, divise per le seguenti aree:

A) **attività didattiche** (corsi, masterclass, seminari, laboratori, summer school, etc);

B) **attività di ricerca e divulgazione** (convegni, conferenze, pubblicazioni, etc);

C) **attività di promozione, distribuzione e produzione artistica e culturale** (musica, teatro, balletto, etc).

Per quanto riguarda le **attività didattiche**, l'Associazione potrà organizzare e promuovere corsi e percorsi didattici (laboratori, seminari, convention, etc) sia in presenza che online, avvalendosi come docenti sia di associati che abbiano maturato competenze specifiche, sia di professionisti del campo specifico esterni all'Associazione. L'attività didattica potrà essere rivolta a tutti, ma in particolare agli allievi di scuole elementari e medie, proponendo un programma d'insegnamento musicale vario, da svolgersi presso i locali della

scuola ospitante oppure organizzando una propria scuola di musica (affittando appositi locali) e rivolgendo l'attività istituzionale a favore dei propri associati.

Per quanto riguarda le **attività di ricerca**, l'Associazione può attivare e promuovere convegni, riunioni e progetti scientifici e culturali basati anche sulla unione di diverse discipline artistiche (musicali, performative, multimediali, visive e letterarie, etc) con l'intento di costruire network culturali e scambi interculturali tra le varie associazioni, centri culturali, centri di ricerca, musei, mostre, spazi espositivi, etc.

Per quanto riguarda le **attività di promozione, distribuzione e produzione artistica e culturale** (spettacoli di varia natura: musicali, teatrali, arti visive e installativi e diverse combinazioni delle stesse), l'Associazione intende promuovere e realizzare iniziative culturali di interesse generale, tese a favorire la libertà dell'espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura e dei concerti tramite eventi e spettacoli musicali e performativi ed, eventualmente, anche attraverso altre manifestazioni artistiche con vari gruppi, compagnie, realtà e con varie formazioni, in Italia o all'estero, curandone sia gli aspetti artistici che quelli amministrativi e gestionali (organizzativi, contrattuali, amministrativi, fiscali e previdenziali).

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione si propone di instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali, teatrali e musicali a carattere nazionale e internazionale, nonché stipulare

convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.

Si prevede di costituire al proprio interno gruppi di lavoro (come complessi artistici e/o comitati) che facilitino la realizzazione dello scopo sociale nell'ambito artistico. Queste articolazioni potranno assumere denominazioni particolari su delibera del Consiglio Direttivo, per meglio specificare la funzione in seno all'Associazione. Tali gruppi di lavoro potranno avvalersi della collaborazione anche di non soci, qualora ciò sia reputato utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà anche incidere il proprio materiale artistico, tecnico, formativo (anche inedito) su CD e su ogni altro supporto audio-visivo o cartaceo o anche sul web e altri supporti. Tali attività potranno essere svolte direttamente dall'Associazione (nel pieno rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di editoria e di radio/tele diffusione) oppure indirettamente tramite la collaborazione con altri soggetti o editori per la produzione e la distribuzione del predetto materiale.

L'Associazione potrà utilizzare, per la promozione delle proprie attività didattiche (e di ricerca e di produzione artistica), inserzioni pubblicitarie su giornali, radio, televisione, siti internet, social e qualsiasi altro mezzo (giornali, libri, opuscoli, volantini, manifesti, etc) nonché attraverso CD, DVD, film o altro materiale audio/video registrato su qualsiasi supporto informatico e multimediale, nel rispetto e nei limiti della normativa specifica vigente.

Se in conformità con i propri scopi sociali, l'Associazione potrà eventualmente anche effettuare delle operazioni mobiliari e immobiliari ritenute utili, nonché assumere partecipazioni in associazioni o fondazioni con oggetto analogo o connesso (o comunque coerenti con gli scopi sociali e ritenute utile ai fini istituzionali). L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, se deliberate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico (campagne crowdfunding) o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore o con fondi propri dell'Associazione.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone e le istituzioni che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Il numero dei soci è illimitato e tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con di-

ritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di esaminare i Libri Sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il voto degli eventuali soci minorenni viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Le attività artistiche sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, i quali, per l'attività prestata, avranno unicamente il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti di spesa preventivamente stabiliti e autorizzati dall'Assemblea dei Soci.

Sono associati i Soci Fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Assemblea, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Assemblea, a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Ogni associato costituisce le Assemblee e gode dell'elettorato attivo

e passivo.

Sono membri del "TEATRO MAGICO" APS i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori/Benemeriti, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

- **Soci Fondatori:** sono i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Costoro sono tenuti a versare la quota sociale prevista dal Consiglio Direttivo ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo;

- **Soci Sostenitori/Benemeriti:** sono persone o Enti che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità e lo scopo sociale dell'Associazione, si impegnano a versare a fondo perduto, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista per i Soci Sostenitori/Benemeriti dal Consiglio Direttivo. Tali Soci costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo;

- **Soci Onorari:** sono coloro che, per meriti artistici o per chiara fama, vengono designati tali dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari esercitano tutti i diritti assembleari e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa;

- **Soci Ordinari:** sono le persone fisiche, enti o istituzioni che condividono gli scopi dell'Associazione senza svolgere particolari compiti operativi in seno ad essa e sono in regola col pagamento della quota annuale associativa ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo. Sono coloro che, avendo presentato la domanda di Associazione, si impegnano a rispettare lo scopo sociale e l'eventuale regolamento interno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il Socio.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea; il diritto di voto nell'Assemblea dei soci minorenni viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutte le quote o i contributi associativi non sono rimborsabili, non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. I Soci sono tenuti a realizzare lo scopo sociale dell'Associazione e a contribuire al suo sviluppo secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari, come tutte le altre categorie di Soci, costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo. La qualifica di Socio diverrà definitiva previo pagamento della quota sociale, con successiva trascrizione nel nominativo del Libro dei Soci, con decorrenza

retrodatata sin dalla data di richiesta di ammissione.

I Soci che svolgono contestualmente anche l'attività di Direttore artistico e Direttore didattico (oltre ai componenti dell'organo di controllo Sindaci e Revisori), su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, potranno essere compensati secondo un compenso precedentemente concordato dal Consiglio Direttivo, commisurato alle mansioni svolte effettivamente profuse (trattandosi di una vera e propria attività professionale).

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Assemblea Ordinaria dei Soci con delibera motivata da adottarsi entro 180 (centottanta) giorni. La qualifica di Socio diverrà definitiva previo pagamento della quota sociale, con successiva trascrizione nel nominativo del Libro dei Soci, con decorrenza retrodatata sin dalla data di richiesta di ammissione. Il richiedente al

quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva. La nomina a Socio Onorario è proposta dal Presidente al Consiglio Direttivo ed è approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione e figure delegate

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) Direttore artistico e il Direttore didattico
- g) l'Organo di Controllo, nel caso in cui l'Assemblea riterrà opportuno nominarlo;

Art. 8) Assemblea degli associati

- A) **L'Assemblea** è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che siano iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci. L'Assemblea può essere costituita in forma **Ordinaria e Straordinaria**.
- B) **Convocazione** - L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo (anche in via telematica), almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elet-

tronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) **Diritto di voto** - Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato esprime un solo voto (per l'Assemblea Straordinaria è prevista la possibilità di delega). Il voto si esercita in modo palese salvo diversa indicazione e vige il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2538 C.C.

D) **Svolgimento** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei Verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole eser-

cizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Il diritto di voto nell'Assemblea dei soci minorenni viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

E) L'**Assemblea Ordinaria**, ha i seguenti compiti:

- indirizza tutta l'attività dell'Associazione;
- approva il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;

- delibera il programma generale annuale di attività previste;
- procede, ogni cinque anni, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, se lo riterrà opportuno, anche dei componenti dell'Organo di Controllo (eventualmente costituito);
- delibera l'ammontare delle quote associative;
- si esprime sulle domande di ammissione di nuovi associati e decide l'eventuale decadenza dei soci ai sensi dell'art.6;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Maggioranza - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Vigge il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2538 C.C.

Non è consentita l'espressione del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

F) L'**Assemblea Straordinaria** ha i seguenti compiti:

- delibera sulla modifica dello Statuto
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione
- approva i Regolamenti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo

che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

Maggioranza - Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per l'Assemblea Straordinaria ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia oltre 500 (cinquecento) associati.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) **Funzioni** - È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso dura in carica 5 anni.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo e, se richiesto, il bilancio sociale;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il direttore artistico e didattico;
- proporre all'Assemblea l'approvazione o respingimento delle richie-

ste di aspiranti Soci;

- discutere la nomina dei membri onorari;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- proporre ed elaborare progetti e programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre ed emanare Regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) **Composizione** - Il Consiglio Direttivo è composto da **tre a cinque membri** (chiamati **Consiglieri**), scelti tutti indistintamente tra i Soci (Fondatori, Benefattori/Sostenitori, Onorari e Ordinari). La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio, comporta l'immediata decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo (Consigliere). Il Consiglio Direttivo resta in carica **5 (cinque) anni** e i Consiglieri uscenti possono essere rieletti. Appena eletto, il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti il Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti $2/3$ (o $3/5$) dei membri.

C) **Funzionamento** - Il Consiglio Direttivo si riunisce (anche in via telematica) previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire agli altri componenti del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo (se nominati). Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano

presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio.

D) **Doveri dell'ufficio:** I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per

loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno dell'Assemblea che presiede, così come presiede il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vicepresidente le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11 Vicepresidente

Il Vicepresidente rappresenta legalmente il Presidente in caso di sua assenza, preventivamente giustificato. Può ricevere delega dal Presidente, in caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, per il compimento di determinati atti.

Art. 12) Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano l'esercizio. Ha poteri di firma sui depositi e conti intestati all'Associazione "TEATRO MAGICO" APS presso Istituti Bancari o l'Amministrazione Postale, può essere autorizzato a compiere le pratiche necessarie per l'apertura di uno o più Conti Correnti Bancari e per la fornitura di una o più carte di credito (e/o preparata) e/o di debito intestate all'Associazione. In caso di impedimento o indisponibilità è sostituito dal Presidente oppure da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che ne esercita le mansioni, assumendo i medesimi poteri di firma.

Art. 13 Direttore didattico e Direttore artistico

La Direzione didattica e la direzione artistica è un organo monocratico (composto da un solo Direttore). I Direttori didattici e artistici vengono eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono responsabili di tutte le scelte dell'Associazione, rispettivamente nel proprio ambito (didattico o artistico). Le direzioni informano il Consiglio Direttivo delle scelte operate, autorizzano e sottoscrivono tutti i preventivi di spesa inerenti il proprio ambito/contesto, nonché tutti i contratti e ogni altro contratto connesso alla realizzazione del proprio ambito.

Art. 14) Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'As-

semblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS, l'Organo di Controllo può esercitare altresì la revisione legale dei conti. In tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) Rimborso e compensi

Ai Soci, ai membri del Consiglio Direttivo, ai direttori (didattico e artistico) e ai componenti dell'Organo di Controllo che prestano la propria attività lavorativa attivamente a favore dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre di erogare un **rimborso delle spese** (documentate) per lo svolgimento di un preciso e specifico incarico precedentemente delegato. Ogni carica associativa viene ricoperta a **titolo gratuito**, salvo i rimborsi spese per le spese effettivamente sostenute. Diversamente, i Soci che svolgono contestualmente anche l'attività di Direttore artistico e Direttore didattico (oltre ai soggetti Sindaci e Revisori che compongono l'organo di controllo), su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo potranno essere compensati secondo un compenso precedentemente concordato dal Consiglio Direttivo, commisurato alla mansioni svolte effettivamente profuse (trattandosi di una vera e propria attività professionale).

Art. 16) Patrimonio dell'Associazione

A) **Composizione:** Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei

beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, dei proventi derivanti da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio (Fondo dotale).

B) **Proventi della gestione:** I proventi della gestione sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i contributi degli associati e il versamento delle quote associative;
- eventuali redditi da patrimonio;
- rimborsi e contributi derivanti da convenzioni;
- contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali;
- erogazioni, donazioni, lasciti testamentari e contributi di cittadini, enti pubblici e privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- le attività di fund raising finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- le attività commerciali marginali realizzate per il perseguimento dello scopo associativo e delle attività istituzionali.

C) **Funzione:** Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 17) Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole voci di bilancio, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ricorrendone i presupposti di legge - a cura del Consiglio Direttivo. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Art.18) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Art.19) Devoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patri-

monio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale ad altra organizzazione avente analoga attività/finalità previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art 20) Controversie

In caso di controversie tra i Soci in relazione alle norme di questo Statuto, la questione sarà sottoposta per il tramite del Consiglio Direttivo ai Soci Fondatori, i quali forniranno criteri autentici per l'interpretazione delle stesse norme che saranno trascritte a verbale dal Consiglio Direttivo e varranno come se facessero parte integrante di questo Statuto.

Art 21) Disposizione transitoria

Fino alla scadenza del primo quinquennio (momento in cui l'Assemblea dei Soci rinnoverà il nuovo Consiglio Direttivo) le funzioni proprie del Consiglio Direttivo saranno esercitate da tre a cinque membri scelti tra i Soci Fondatori, che eleggeranno, tra di essi, i ruoli di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

- **PETRELLA Diego** _____
- **PETRELLA Giulio** _____
- **VENIER Cristina** _____
- **PETRELLA Guido** _____